



AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI
CATANIA S.p.A.

Capitolato
Polizza di Assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/PRESTATORI
D'OPERA
(RCT/O)

Lotto n. 3

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Marsh S.p.A.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Mercedi:	Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art.2 Descrizione del rischio

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli di linea e non di linea ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, parcheggi, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti aziendali in vigore; proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi inerenti l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi gestione di aree attrezzate, servizi connessi, nonché tutte le attività previste dalla stessa.

L'assicurazione è prestata all'**Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.** per l'esercizio dei Pubblici servizi che ad esso competono istituzionalmente nell'ambito del proprio territorio.

La garanzia comprende i seguenti rischi:

- a) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Contraente che fuori.
- b) proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- c) proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
- d) esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene;
- e) servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- f) raccolta rifiuti urbani, gestione relative discariche;
- g) proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- h) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
- i) committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
- l) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. o su altri per i quali l'Azienda sia tenuta, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto o in proprio. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.lgs 494/96, sempreché l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- m) lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Azienda anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza;
- n) mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, da cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici;
- o) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Azienda o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Azienda la sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
- p) operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dalla Sez. 3 Rischi Coperti art.5 "Garanzie sempre comprese", lettera v);
- q) attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle Competenti Autorità.

La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge.

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopradescritte.

La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni:

- carico e scarico di veicoli rimossi;

- traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopraindicate, con esclusione comunque dei danni necessari e dei danni causati ad automezzi già incidentati.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) verificatisi durante le operazioni atte a riportare sulla sede stradale veicoli trovatisi, anche parzialmente, al di fuori della stessa;
- b) alle cose e/o agli animali che si trovino sui veicoli rimossi;
- c) subiti da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, salvo quanto previsto dall'art. 2 della Sez. 3 Rischi Coperti;
- d) derivanti da circolazione stradale (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni).

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% a carico dell'assicurato con il minimo di Euro 516,46.

Art.3 - Massimale

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:

- € 10.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,
- € 10.000.000,00. per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:

- € 10.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 10.000.000,00.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.3 - Durata del contratto e frazionamento del premio

L'assicurazione avrà durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24:00 del 08/08/2014 e scadenza alle ore 24:00 del 08/08/2015.

Alla scadenza contrattuale, le Parti potranno concordare una proroga del contratto, alle medesime condizioni economico-normative, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di mesi 6 con pagamento - nei modi e nei termini previsti dal capitolato di polizza - del premio aggiuntivo calcolato in pro/rata.

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo.

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti la suddetta facoltà, al premio complessivo di aggiudicazione verranno aggiunti i seguenti diritti di frazionamento da computarsi sul premio lordo complessivo di aggiudicazione:

- 1) semestrale: 3%
- 2) quadrimestrale: 4%
- 3) trimestrale: 5%

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 08/08/2014.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 30° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per l'annualità successiva entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo indicato nella scheda di polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società, limitatamente per i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della società al premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Le Parti dispongono come premio minimo acquisito il premio lordo offerto dalla Compagnia aggiudicataria del servizio.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con descrizione dettagliata evento accorso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero, dell'importo a riserva e della descrizione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero, dell'importo liquidato e della descrizione);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art.16 – Clausola Broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker Marsh S.p.A..

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker Marsh S.p.A, la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il pagamento del premio avverrà tramite il broker Marsh S.p.A, il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, **nella misura del 6%**, da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 3 – Norme comuni agli artt. 1) e 2)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 4 – Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 154,94 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;

b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;

c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;

d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;

e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione - punti A3) e A4);

g) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'Azienda;

h) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;

i) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.

Art. 5 - Garanzie comprese nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Azienda si avvale per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Azienda comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. 81 del 2008 e della Legge 123 del 2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

b) Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati Terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sempreché i medesimi, al momento dell'infortunio, non svolgano attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL.

c) Lavoratori interinali

1) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 2 della Sezione 3 s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti. Nel caso in cui l'Inail esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 6 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

e) Cessione di lavori in appalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in qualità di Committente:

1) per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione;

2) per i danni subiti dagli appaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

f) Proprietà e uso di carrelli e macchine operatrici semoventi

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o uso e/o circolazione su arredo non soggette alla disciplina della legge 990 del 24 dicembre 1969 di carrelli e di macchine operatrici semoventi. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni subiti dalle persone trasportate e quelli cagionati alla pavimentazione stradale.

g) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

h) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

i) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi e non e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 258,23 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

l) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

m) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;

- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestare con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 516.456,90 per sinistro.

n) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.645,69.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

o) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 154,94.

p) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.645,69.

q) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (sempreché non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 258,23 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

r) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 154.937,07.

s) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dalle precedenti lettere p) e q).

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45.

t) Danni subiti dai professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

u) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 258,23 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.645,49.

v) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.549,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45.

z) malattie professionali

Si conviene che, a parziale deroga dell'Art. 2 Sez. 3), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

x) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori dell'Assicurato, salvo il caso di dolo.

y) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi tipo di danno di € 1.000,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Semestralmente la Società provvederà entro 30 giorni ad emettere appendice con la quale si provvederà all'incasso delle somme dovute dall'Azienda in riferimento ai sinistri pagati dalla Compagnia a titolo di franchigia, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice.

Art. 6 – Soggetto non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, salvo quanto disposto dalla lett. b).
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto dalle lettere c) e d).

Art. 7 – Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 8 – Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- A1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera u);
- A2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera m);
- A3) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore, nonché da natanti e da aeromobili, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera f);
- A4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- A5) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurata abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera n);
- A6) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni salvo quanto disposto dall'art. 5 - garanzie comprese automaticamente - lettera o);
- A7) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera r);
- A8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera m);
- A9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera p), nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera

compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

A10) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato o lavoratori a rapporto interinale di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'Art. 5 - garanzie comprese automaticamente - lettera d) punto 1) e lettera e);

A11) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera v);

A12) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 - Garanzie comprese automaticamente - lettera i);

A13) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 5 – Garanzie comprese automaticamente – lettera m);

A14) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;

A15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

B1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

B2) detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 5 – Garanzie comprese automaticamente - lettera g);

B3) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;

B4) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);

B5) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:

- radio e tv
- telefonia fissa e mobile.

Art. 9 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli articoli della Sezione a cui fa riferimento il presente contratto di assicurazione:

Art. 2 Altre assicurazioni

Art. 6 Recesso per sinistro

Art. 12 Obblighi in caso di sinistro

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Data

Firma

ALLEGATO 1

FAC SIMILE MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

LOTTO N. 3

(Costituente parte integrante della presente polizza)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: AMT Catania S.p.A.

DURATA CONTRATTUALE: anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 08/08/2014

SEZIONE ASSICURATA:

- a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

MASSIMALI

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese, di:

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

(R.C.T) € 10.000.000,00 per ogni persona, € 10.000.000,00 per danni a cose e animali (anche se appartenenti a più persone)

(R.C.O.) € 10.000.000,00 per ogni persona

FRANCHIGIA FISSA per sinistro: € 1.000,00

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE: € 33.616.550

Le Parti dispongono come premio minimo acquisito il premio lordo offerto dalla Compagnia aggiudicataria del servizio.

OFFERTA PER ANNO

Tasso lordo annuo (per mille) ‰

Premio annuo imponibile = €

Imposte annue = €

PREMIO annuo LORDO:

in cifre = €

in lettere = € _____

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
